



# CITTÀ DI SAN PRISCO

[www.comune.sanprisco.caserta.it](http://www.comune.sanprisco.caserta.it)

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 33**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N. 7 del 10-07-2023**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA**

L'anno duemilaventitre addi dieci del mese di luglio, il Sindaco

**PREMESSO** che, da verifiche effettuate dagli organi competenti è emerso che non tutti i possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (giardini, cortili, ecc..) ubicate in tutto il territorio comunale di San Prisco provvedono ad un'adeguata manutenzione del verde dei propri fondi;

**CONSIDERATO** che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti, con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori ed ectoparassiti;

**TENUTO CONTO** che con il sopraggiungere della stagione estiva, gli inconvenienti igienico-sanitari sopra rappresentati risultano aggravati dall'aumento della temperatura che, peraltro, facilita la propagazione di incendi, in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

**CONSIDERATO** che il decoro dell'ambiente costituisce un dovere civico;

**RILEVATO** che ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi pubblici, invadendoli o creando conseguenti ostacoli e pericoli per la sicurezza della circolazione, e che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta dei

tronchi, rami ed alberature può causare la messa in pericolo dell'incolumità pubblica e pericolo di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti a incuria da parte dei privati, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente mantenuti;

**RITENUTO** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino, attraverso la sensibilizzazione dei proprietari di aree private chiamati a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

**CONSIDERATA** la necessità di effettuare un'azione di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato, al fine di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

**VISTO** l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTO** quanto disposto dal T.U. 18.08.2000 n. 267 in materia di poteri attribuiti al Sindaco, quale massima autorità Sanitaria Locale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**VISTI** Il regolamento comunale di Polizia Municipale;

## **ORDINA**

**Ai** proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo o catastale, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati, nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi ogni qualvolta necessario, consistenti in:

1. Sfalcio dell'erba, regolazioni delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggregano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della funzione delle stesse;
3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1. e 2. e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per

- legge;
4. Ai proprietari delle aree è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura di stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato;

**TALI** interventi dovranno essere effettuati **entro il 31 maggio di ogni anno** e comunque in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi durante tutti i periodi/mesi dell'anno al fine di preservare la salute e il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro cittadino.

#### **AVVERTE**

**Che**, salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di Legge, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite mediante sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti comunali, dal Codice della Strada e dell'art. 7 bis del D. Lgs n° 267/2000.

**Alla** sanzione amministrativa e/o contestazione prevista consegue l'obbligo di pulizia delle aree, da parte del trasgressore, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

**Nel** caso di inosservanza delle contestazioni e/o nel non rispetto della presente Ordinanza, l'Amministrazione Comunale, notificata al trasgressore la contestazione, provvederà direttamente alla pulizia, anche incaricando al fine delle ditte esterne e rimettendone i costi ai trasgressori.

#### **DÀ MANDATO**

**Al** Comando di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza e per l'applicazione delle eventuali sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

#### **DISPONE**

**L'invio** della presente Ordinanza al Comando Polizia Municipale di San Prisco e al Comando Stazione Carabinieri di San Prisco per quanto di competenza.

**La** pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

#### **AVVISA**

**Che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni ai sensi della Legge 6/12/1971 n° 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

San Prisco li, 10/07/2023

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

D'ANGELO Domenico  
(Documento firmato digitalmente)